



## **Decreto Dirigenziale n. 36 del 07/07/2017**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 6 - Tutela qualità, tracciabilità dei prod agr e zootecnici serv di svilup agr

Oggetto dell'Atto:

LEGGE N. 82 DEL 20/02/2006: DETERMINAZIONE DEL PERIODO VENDEMMIALE  
2017/2018 DELLE FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI.

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che contempla, a decorrere dal 1 Agosto 2009 il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni del origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli;
- il D.M. n. 5396 del 27 novembre 2008 inerente le Disposizioni di attuazione dei regolamenti CE 497/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
- il regolamento (CE) 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e la indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali;
- il regolamento (CE) 670/2009 della Commissione con il quale sono state apportate modifiche al citato reg. 607/2009;
- il regolamento (CE) 423 della Commissione dell'8 maggio 2008 che istituisce il codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
- il D.M. del 23 dicembre 2009 recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
- la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;
- il DLgs 8 aprile 2010 n.61 sulla Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 delle legge 7 luglio 2009 n.88;
- la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -Ispettorato Centrale Repressione Frodi- del 5 agosto 2005 relativa ai controlli della campagna vendemmiale;
- la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ed in particolare gli articoli 9 e 14 della suddetta legge n. 82 del 20/02/2006 che sancisce la competenza delle Regioni a stabilire annualmente, con un proprio provvedimento, il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni dei vini;

CONSIDERATO che il presente decreto è un atto dell'Amministrazione Regionale di interesse pubblico di cui è disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente;

RITENUTO che è necessario stabilire nella Regione Campania il periodo vendemmiale e il periodo di fermentazione e rifermentazione, come di seguito indicato:

- per la campagna vitivinicola 2017/2018 il periodo vendemmiale ha inizio il 1 agosto 2017 e termina il 31 dicembre 2017.
- le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2017.
- le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere comunicate a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti all'ufficio periferico dell'ICQRF (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari) di Napoli avente competenza territoriale per la regione Campania;
- è vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, ad eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti o per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
- è autorizzata oltre il periodo vendemmiale la produzione dei vini frizzanti fino al 31/07/2018 e per il vino passito e altri vini tradizionali fino al 31/03/2018;

VISTA la nota prot. P.G./2014/166279 del 07/03/2014 del Direttore Generale – DG. 52.06;

### DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

1. per la campagna vitivinicola 2017/2018 il periodo vendemmiale ha inizio il 1 agosto 2017 e termina il 31 dicembre 2017.
2. le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2017.
3. le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere comunicate a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti all'ufficio periferico dell'ICQRF (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari) di Napoli avente competenza territoriale per la regione Campania.
4. è vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, ad eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti o per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
5. è autorizzata oltre il periodo vendemmiale la produzione dei vini frizzanti fino al 31/07/2018 e per il vino passito e altri vini tradizionali fino al 31/03/2018;
6. Il presente Decreto riveste carattere d'urgenza.

- Il presente decreto viene inviato al Sig. Assessore all'Agricoltura, alla UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – “Archiviazione Decreti Dirigenziali”. alla UOD 50 07 01, ad Agroqualità, all'ICQRF (Ispettorato centrale per il controllo delle qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Napoli) e ai Servizi Territoriali Provinciali ;

- di inviare telematicamente il presente decreto all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale BURC per la pubblicazione ai sensi dell'art. 2 (punto i) del regolamento regionale approvato con DGR n. 1516/03.

MERCADANTE